



35

Il Direttore generale - con il parere favorevole della Commissione per l'organizzazione periferica e del Comitato permanente - sottopone al Consiglio di amministrazione la proposta di confermare per il 1951 il seguente trattamento provvisorio di incarfo:

a) - per il ramo "ordinario": la misura fissa del 5.25% dei premi "anni successivi" incassati nell'esercizio, con l'avvertenza che di detta quota il 5% rimane attribuito alle Agenzie generali e lo 0.25% resta a disposizione della Direzione generale per il nuovo trattamento di previdenza a favore dei produttori dell'I.N.A.;

b) - per il ramo "popolari": la misura del 10% sul premio lordo dell'addizionale rimborsabile, a partire dal 1° anno di assicurazione, quando i premi vengono corrisposti a "mezzo marche"; la misura dell'8% del premio lordo dell'addizionale rimborsabile, a partire dal 1° anno di assicurazione quando i premi vengono pagati con sistema diverso dalle marche e con rescontazioni effettuate dalle Agenzie Generali;

